

Sent. n. 98/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78931 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Stefania Visco e dall'avv. Antonella Inguanta.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Andrea Botta.

RESISTENTE

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma
dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo,
rappresentato e difeso in proprio.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio come militare e che l'INPS ha applicato l'aliquota prevista dall'art 44 del T.U. n. 1092/1973 per il personale civile anziché quella più favorevole chiesta dal ricorrente del 44% prevista dall'art. 54 per il personale militare. Ha richiamato la giurisprudenza contabile, e ha concluso chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota del 44 per cento sulla quota retributiva, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese e competenze.

Con comparsa di costituzione, il resistente INPS ha rappresentato che non trova applicazione l'aliquota del 44 per cento, ha richiamato la sentenza n. 11/2021 delle Sezioni riunite e la circolare INPS n. 199/2021 e ha rilevato che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo.

Ha concluso per la cessata materia del contendere.

Con comparsa di costituzione il resistente Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri ha eccepito la nullità della notifica del ricorso e il difetto di legittimazione passiva. Ha concluso per il difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese.

Con decreto del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

All'udienza del 28/02/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Filippo Mangiapane per l'INPS si è riportato agli atti e, al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con compensazione delle spese.

Nel merito, la fattispecie in esame concerne l'individuazione dell'aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico a favore del personale che ha prestato servizio nella Polizia di Stato.

Al riguardo occorre rilevare che l'art. 54, inserito nel capo II relativo al personale militare, commi 1

e 2, così dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Con la sentenza n. 1/2021 le Sezioni riunite hanno formulato i seguenti principi di diritto:

“La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Le Sezioni riunite hanno ritenuto che l’aliquota del 44 per cento di cui all’art. 54 non si applichi al

personale militare che abbia lasciato il servizio con più di venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni.

Con la sentenza n. 12/2021 le Sezioni riunite hanno, poi, formulato il seguente principio di diritto:

“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

In tal ottica, tenendo conto della normativa di cui alla legge n. 335/1995 ma anche del suddetto art. 54, hanno rilevato che rientra nel sistema misto solo chi non ha maturato almeno 18 anni di servizio alla data del 31/12/1995 e, quindi, ne consegue che per la determinazione dell'aliquota del personale militare che rientra nel sistema misto occorre tener conto del 44 per cento di cui all'art. 54 diviso 17 anni, e

tale operazione conduce al calcolo dell'aliquota nella misura annua del 2,445 annuo, che viene arrotondata in 2,44.

Il principio di diritto delle Sezioni Riunite vincola, come è noto, il giudice di primo grado, in quanto solo la sezione giurisdizionale d'appello può rimettere alle Sezioni Riunite la decisione dell'impugnazione qualora non condivida il principio di diritto (art. 117 c.g.c.).

Il ricorrente ha chiesto l'aliquota del 44 per cento di cui all'art. 54 del D.p.r. n. 1092/1973 e, quindi, il ricorso va rigettato.

Le competenze legali sono compensate tenuto conto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali, delle recenti pronunce delle Sezioni riunite e del richiamato intervento legislativo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con compensazione delle spese;

- rigetta il ricorso con compensazione delle spese di lite, nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.03.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA